



Provincia di Latina
Edilizia Scelastica e Pianificazione Territoriale

Prot. n. _____ del ____/____/2022

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina
ordine.latina@ingpec.eu

Al Presidente dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggistici
e Conservatori della Provincia di Latina
oappc.latina@archiworldpec.it

Al Presidente del Collegio Provinciale Geometri
e Geometri Laureati di Latina
collegio.latina@geopec.it

Al Presidente dell'Ordine dei Geologi del Lazio
ordinegeologilazio@pec.epap.it

OGGETTO: ***Trasmissione Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 920 del 27 ottobre 2022***
(Pubblicata sul B.U.R.L. in 02/11/2022, N.90) – Approvazione “Vincolo Idrogeologico – Direttive sulle procedure in funzione del riparto di cui agli artt. 8, 9 e 10 della L.R. n. 53/98”, e “Linee guida sulla documentazione per le istanze di nulla osta al vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/23 e R.D. 1126/26 nell’ambito delle competenze regionali”. Reavoca delle deliberazioni di giunta Regionale n. 6215/96, n. 3888/98, n. 1745/2002 e n. 13/2012.

Si invita a girare la presente a tutti gli iscritti.

In riferimento alla Delibera di Giunta Regionale di cui all’oggetto, che si trasmette in allegato, SI EVIDENZIA, in particolar modo, quanto di seguito riportato:

- ***Con Deliberazione del 27 Ottobre 2022, n. 920*** (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio in data 02/11/2022, N. 90), - sono state approvate le nuove direttive sulle procedure in funzione del riparto di cui agli artt. 8, 9 e 10 della L.R. n. 53/98”, le nuove “Linee guida sulla documentazione per le istanze di nulla osta al vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/23 e R.D. 1126/26 nell’ambito delle competenze regionali”, nonché revocate le deliberazioni di Giunta Regionale n. 6215/96, n. 3888/1998, n. 1745/2002 e n. 13/2012;

➤ **Nell'Allegato 1** della suddetta Deliberazione (Direttive sulle procedure in funzione del riparto di cui ali artt. 8, 9 e 10 della L.R. n. 53/98), **capitolo 2 (Modalità di presentazione delle Istanze)**, è espressamente riportato quanto segue:

- L'istanza, in osservanza degli indirizzi sulla dematerializzazione nella P.A. previsti dal D.Lgs n. 82/05 (C.A.D.) e ss.mm.ii, dovrà essere trasmessa mediante PEC in formato digitale, con allegata la seguente documentazione:
 - L'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, per 15 giorni consecutivi dell'istanza e della relativa documentazione progettuale, accompagnata dalle eventuali osservazioni del Comune e dalle eventuali opposizioni pervenute a seguito della pubblicazione;
 - L'avvenuta verifica preliminare della procedibilità dell'istanza ai sensi delle norme edilizie ed urbanistiche vigenti;
 - L'effettiva sussistenza del vincolo idrogeologico nell'area di intervento, esplicitamente asseverata da tecnico incaricato dal soggetto richiedente negli elaborati progettuali previsti a corredo dell'istanza (nel caso di intervento ricadente in Comune sprovvisto di perimetrazione da Vincolo);

➤ **Nell'Allegato 1** della suddetta Deliberazione (Direttive sulle procedure in funzione del riparto di cui ali artt. 8, 9 e 10 della L.R. n. 53/98), **capitolo 10 (Opere soggette a Sanatoria Edilizia)**, è espressamente riportato quanto segue:

In caso di movimenti di terra già effettuati, il nulla osta per il vincolo idrogeologico è rilasciato esclusivamente nell'ambito dei procedimenti amministrativi, di competenza comunale, di condono edilizio o di accertamento di conformità, fermi restando i requisiti fissati dalle normative di settore che regolano suddetti procedimenti, sia in ordine di ammissibilità dell'istanza di sanatoria edilizia, che in ordine alla possibilità di rilascio del parere su opere costruite in aree sottoposte a vincolo, da parte dell'amministrazione preposta alla tutela dello stesso.

Pertanto, qualora consentito dalla legge, il rilascio del nulla osta al vincolo idrogeologico compete all'ente cui è attribuita o delegata la funzione amministrativa sull'opera soggetta a sanatoria (ad es. sopraelevazione, ampliamento, ecc), secondo la ripartizione operata dalla L.R. n. 53/1998 con gli articoli 8 (comma 2, lettera d), 9 (comma 1, lettera g) e 10 (comma 1, lettera b) e come evidenziata nei paragrafi precedenti del presente allegato.

➤ **Nell'Allegato 1** della suddetta Deliberazione (Direttive sulle procedure in funzione del riparto di cui ali artt. 8, 9 e 10 della L.R. n. 53/98), **capitolo 11 (Opere che interessano più comuni o più province)**, è espressamente riportato quanto segue:

Per le opere che interessano più comuni (es. acquedotti, cavidotti, ecc.) il nulla osta al vincolo idrogeologico dovrà essere rilasciato dall'ente gerarchicamente superiore rispetto a quanto riportato negli elenchi 1 e 2 del presente allegato.

➤ **Nell'Allegato 1** della suddetta Deliberazione (Direttive sulle procedure in funzione del riparto di cui ali artt. 8, 9 e 10 della L.R. n. 53/98), **capitolo 12 (Opere che interessano parzialmente aree vincolate)**, è espressamente riportato quanto segue:

Nel caso di opere che interessano solo parzialmente aree sottoposte a vincolo idrogeologico, i nulla osta saranno rilasciati solo per le porzioni delle zone di intervento ricadenti nell'area vincolata.



Provincia di Latina
Edilizia Scolastica e Pianificazione Territoriale

Al fine di verificare impatti negativi sulle aree vincolate, provenienti dagli interventi eseguiti nelle aree non vincolate, l'istruttoria e la valutazione saranno svolte anche per le parti delle opere non ricadenti in aree non sottoposte a vincolo idrogeologico.

- **Nell'Allegato 1** della suddetta Deliberazione (Direttive sulle procedure in funzione del riparto di cui ali artt. 8, 9 e 10 della L.R. n. 53/98), **capitolo 13 (Opere complesse che contemplano più competenze)**, è espressamente riportato quanto segue:
Nel caso di esecuzione di opere che contemplino più competenze (es. realizzazione di una discarica con relativa realizzazione di edifici uso ufficio o realizzazione di un edificio con relativi muri di sostegno inferiori a 10cm, ecc) il rilascio del nulla osta dovrà essere concesso dall'ente gerarchicamente superiore (nel caso dei suddetti esempi saranno rispettivamente regione e provincia).
- **Nell'Allegato 1** della suddetta Deliberazione (Direttive sulle procedure in funzione del riparto di cui ali artt. 8, 9 e 10 della L.R. n. 53/98), **capitolo 14 (Comuni sprovvisti della delimitazione del vincolo idrogeologico)**, è espressamente riportato quanto segue:
Ai sensi dell'art. 45 della L.R. n. 53/98, fino all'adozione del provvedimento per la nuova delimitazione del vincolo idrogeologico, nei comuni nei quali non sono state delimitate le zone sottoposte a vincolo idrogeologico si intendono vincolate a norma del R.D.L. 3267/1923 solamente le zone boscate (ai sensi dell'art. 4 della L.R. 39/02 e art. 3 del D.L.gs 34/18) ed i territori montani.
- **Nell'Allegato 1** della suddetta Deliberazione (Direttive sulle procedure in funzione del riparto di cui ali artt. 8, 9 e 10 della L.R. n. 53/98), **capitolo 15 (Opere in aree classificate dai Piani di Assetto idrogeologico (P.A.I./P.S.A.I.))**, è espressamente riportato quanto segue:
Per le opere ricadenti in aree delimitate dai Piani di Assetto Idrogeologico si dovranno seguire le indicazioni dell'Autorità di Bacino Distrettuale territorialmente competente; in particolare
- per le opere che ricadono in aree definite a pericolo/rischio geologico e/o idraulico P1/R1 e P2/R2, così come individuate negli elaborati P.A.I./P.S.A.I. delle Autorità di Bacino Distrettuali, dovrà essere preventivamente ottenuto il parere favorevole dell'Autorità di Bacino Distrettuale territorialmente competente se previsto dalle norme; in tal caso la relazione geologica deve comprendere anche uno studio di compatibilità geologica e/o idraulica redatto secondo le specifiche normative del relativo Piano di Bacino. Tale studio deve chiaramente dichiarare e dimostrare la compatibilità dell'opera da realizzare e dimostrare che la stessa opera non concorra ad incrementare il livello di rischio;
 - relativamente a quanto riportato nel punto precedente dovranno, se necessari, essere eventualmente progettati e realizzati interventi per la rimozione del pericolo/rischio geologico e/o idraulico ivi sussistente;

- per le opere ricadenti nelle aree individuate a pericolo/rischio elevato e molto elevato (P3-P4, R3-R4,) per frana e/o esondazione dai Piani per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I./P.S.A.I.) di competenza delle preposte Autorità di Bacino, per le istruttorie relative al Nulla Osta al vincolo Idrogeologico relativi alle opere consentite ai sensi delle Norme di Attuazione del P.A.I./P.S.A.I., dovrà essere preventivamente ottenuto il parere favorevole dell'Autorità di Bacino Distrettuale territorialmente competente se previsto dalle norme; in tal caso la relazione geologica deve comprendere anche uno studio di compatibilità geologica e/o idraulica redatto secondo le specifiche normative del relativo Piano di Bacino. Tale studio deve chiaramente dichiarare e dimostrare la compatibilità dell'opera da realizzare e dimostrare che la stessa opera non concorra ad incrementare il livello di rischio; riguardo alle autorizzazioni per taglio boschivo, dove consentito, deve essere acquisito il parere dell'autorità di bacino;
- nelle aree individuate a pericolo/rischio elevato e molto elevato (P3-P4, R3-R4,) per frana e/o esondazione dai Piani per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I./P.S.A.I.) di competenza delle preposte Autorità di Bacino, le istruttorie relative al Nulla Osta al vincolo Idrogeologico relativi alle opere non consentite ai sensi delle Norme di Attuazione del PAI, potranno essere avviate solamente in seguito alla eventuale ridefinizione del vincolo, secondo le procedure previste dalle Norme di Attuazione. Pertanto, eventuali istanze presentate che non rispettino tali previsioni, una volta acclarate in fase istruttoria le condizioni di non procedibilità per non conformità alle Norme di attuazione del PAI, saranno rigettate in conformità alle norme vigenti.

La gestione dei boschi che insistono in aree a rischio idrogeologico e/o di esondazione e/o in aree ripariali, finalizzata a prevenire i dissesti, è disciplinata dagli artt. nn. 47 e 48 del Regolamento Regionale n.7/05 attuativo della L.R. n. 39/02 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali".

- **Nell'Allegato 1** della suddetta Deliberazione (Direttive sulle procedure in funzione del riparto di cui ali artt. 8, 9 e 10 della L.R. n. 53/98), **capitolo 16 (Periodo di validità delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico)**, è espressamente riportato quanto segue:

Il Nulla Osta e/o le autorizzazioni con le procedure previste "dall'art. 21, R.D. 1126/26", vengono rilasciati con un atto dell'amministrazione competente entro 180 giorni o nei tempi previsti dalle pertinenti procedure di attivazione delle conferenze di servizi; la durata massima è di ventiquattro mesi a partire dalla data del rilascio del provvedimento di autorizzazione finale (concessione, autorizzazione, permesso di costruire, autorizzazione unica, ecc), eventualmente prorogabile, su motivata richiesta dell'interessato, per un periodo non superiore a dodici mesi. La proroga si intende assentita se, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, l'ente competente non si pronuncia.

Il R.d.P.
Geom. Luigi Pandozzi
Documento firmato digitalmente
Art. 20 e segg. D.Lgs. 82/2005



